



DETERMINAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SERVIZIO: AVVOCATURA

REGISTRO DI SETTORE N. 85
REGISTRO GENERALE N. 1304
IN DATA 04-06-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 59 D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE UDienze DELLE CAUSE DEL COMUNE DI COMO INSTAURATE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI E GLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE IN ROMA. (CIG: B1D98F1240). AFFIDAMENTO DIRETTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO.

IL DIRETTORE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2024-2026 e del bilancio finanziario del triennio 2024 - 2026 e relativi allegati";
- la delibera della Giunta comunale n. 16 del 31/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – finanziario;
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/04/2022;
- il decreto sindacale n. 85 del 29/12/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore ad interim dell'Avvocatura Comunale;

Dato atto che:

- che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Premesso che:

- il Comune di Como è dotato di Avvocatura interna che, tra le altre funzioni, espleta anche quella di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale avanti gli organi giurisdizionali di diverso ordine e grado, potendo far conto, nel proprio organico, di avvocati abilitati al patrocinio avanti le Magistrature Ordinarie ed Amministrative, anche di ultima istanza;
- l'Avvocatura dell'Ente gestisce internamente la quasi totalità del contenzioso, stragiudiziale e giudiziale, limitandosi ad affidare esternamente solo eccezionalmente, quella di difesa e rappresentanza in giudizio, laddove sussistano particolari esigenze di competenza, legate principalmente alla peculiarità della materia trattata e/o situazioni di conflitto d'interesse;

- al fine di garantire la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'Avvocatura ha la necessità di acquisire servizi di domiciliazione e di sostituzione di udienza per le cause dinanzi la Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma ed agli altri organi giurisdizionali sempre con sede in Roma per le controversie nelle quali sia parte il Comune di Como;
- per poter definire l'ambito del servizio che qui interessa, ossia l'affidamento del servizio di domiciliazione avanti le Corti Superiori (principalmente avanti il Consiglio di Stato e la Suprema Corte di Cassazione, anche se si registrano nello storico dell'Amministrazione comunale, giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per liti in materia lacuale, il TAR Lazio in competenza funzionale e la Corte dei Conti), occorre precisare che l'Avvocatura comunale svolge internamente tutta l'attività legata alla strategia difensiva dell'Ente, con particolare riferimento alla redazione degli atti giudiziari e al loro deposito; al domiciliatario occasionalmente, potrà essere richiesto di provvedere al solo deposito delle memorie, nei limitati casi in cui non sia ancora in vigore il processo telematico e/o di malfunzionamento delle piattaforme ministeriali; al domiciliatario compete ogni altra attività comunque connessa al contenzioso per il quale il Comune di Como si è domiciliato su Roma, ivi compresi accessi alle cancellerie degli organi giurisdizionali per eventuali informazioni e quant'altro occorra per la regolare costituzione in giudizio o per la gestione del contenzioso; il domiciliatario è tenuto a dare comunicazione all'Avvocatura comunale delle scadenze processuali e dei rinvii di udienza stabiliti dall'Autorità Giudiziaria; al domiciliatario è sempre affidata la discussione in udienza, nonché lo svolgimento di difese orali in udienza, in sostituzione degli avvocati interni all'Ente.

Considerato che:

- con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, d.lgs 36/2023, il legislatore, ponendo l'accento sul rapporto fiduciario che intercorre tra le parti nonché sull'elevato grado di specializzazione richiesto per l'esercizio dell'attività affidata a legali esterni, ha inteso superare le precedenti disposizioni codicistiche e le linee guida applicative ANAC, prevedendo all'art. 56, comma 1, lettera h), l'esclusione della disciplina codicistica per i servizi legali concernenti:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

- come chiarito dal legislatore, tuttavia, anche l'affidamento di tale tipologia di contratti, seppur sottratti dall'ambito di applicazione della disciplina codicistica, a norma dell'art. 13, comma 5, del d. lgs. 36/2023, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 e cioè

- ART. 1 – PRINCIPIO DI RISULTATO – “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;

- ART. 2 – PRINCIPIO DELLE FIDUCIA – “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”;

- ART. 3 – PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO – “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

Rilevato che:

- al fine di dare applicazione ai predetti principi, tenuto conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali che prevedono differenti modalità di affidamento dei servizi legali a seconda che gli stessi rientrino tra i servizi legali espressamente esclusi dall'applicazione del codice ovvero in quei servizi in cui i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore, è stato predisposto un progetto per affidare mediante Accordo Quadro di durata triennale, con un unico operatore economico, ex art. 59 D.lgs. 36/2023, il servizio di domiciliazione e di sostituzione in udienza delle cause dell'Ente instaurate dinanzi alle magistrature superiori ed agli uffici giudiziari aventi sede in Roma;

- il precitato progetto è composto dagli elaborati di seguito indicati:

- 1) relazione illustrativa;
- 2) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 3) schema di accordo quadro;
- 4) schema di contratto attuativo – lettera commerciale;
- 5) richiesta di offerta e relativi allegati;
- 6) patto d'integrità;

- Il valore complessivo – triennale - presunto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è pari a **€. 56.264,36** (incluse spese forfettarie pari al 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, e C.P.A. come per legge, esclusa I.V.A. di legge), comprensivo del valore della proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, come da seguente prospetto:

CALCOLO VALORE DELL'ACCORDO QUADRO (2) (ex art. 14, cc. 4 del D.lgs. 36/2023 - comprensiva di proroga tecnica ex art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023)			
	N. domiciliazioni presunte	Importo stimato singola domiciliazione	IMPORTI
domiciliazioni presunte annue avanti il CdS	5	2.585,05 €	12.925,25 €
domiciliazioni presunte annue avanti la Cassazione	2	1.575,14€	3.150,28 €
Importo annuo stimato			16.075,53 €
Importo stimato per il triennio di durata dell'accordo quadro (base di gara)			48.226,59 €
Proroga Tecnica 6 mesi (ex art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023)			8.037,77 €
Totale prestazione stimata per il triennio +proroga tecnica			56.264,36 €
Totale imponibile / Totale importo massimo prestazione stimata al netto dell'IVA (valore dell'accordo quadro ex art. 14, c. 4, D.lgs. 36/2023)			56.264,36 €

IVA 22%			12.378,16
Totale			68.642,52 €

Considerato che:

- quale parametro economico di riferimento, per la singola domiciliazione è stato assunto quello di riferimento per la singola domiciliazione avanti il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione desunto dalla Tariffa professionale degli Avvocati (D.M. 55/2014), come meglio di seguito specificato, che, all'art. 8, comma 2, così testualmente recita: *"All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte"*;
- L'entità economica stimata del servizio (inferiore ad €. 140.000,00) ha poi portato alle conseguenti modalità di affidamento mediante "affidamento diretto", ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023. La suddetta norma, infatti, prevede che l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro avvenga mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato altresì che l'Amministrazione ha tenuto conto delle criticità riscontrate nell'esecuzione del medesimo servizio con altri operatori economici;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione degli Avvocati, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto della prestazione in cui assume particolare rilevanza il rapporto fiduciario instauratosi con l'operatore uscente, risulta particolarmente e difficilmente replicabile.
- la procedura è stata svolta interamente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia s.p.a., ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 36/2023 (attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), con ID184223972, invitando Studio Legale Gattamelata e Associati, con sede legale nel Comune di Roma (RM), alla Via Di Monte Fiore n. 22 (C.F./P.IVA 05513931005– cod. fornitore n. 65695) ad offrire la propria migliore offerta;
- all'esito della procedura di cui sopra, il precitato professionista ha offerto lo sconto del 20% sui prezzi delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro.

Dato atto che:

- il prezzo offerto risulta congruo rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 37/2018;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- l'oggetto dell'accordo quadro e le relative caratteristiche sono esplicitate nella documentazione caricata sulla piattaforma SINTEL nella procedura ID 184223972, la cui documentazione è in atti;

- il prestatore del servizio dell'Accordo Quadro in oggetto è lo Studio Legale Gattamelata e Associati, con sede legale nel Comune di Roma (RM), alla Via Di Monte Fiore n. 22 (C.F./P.IVA 05513931005– cod. fornitore n. 65695)), per lo sconto offerto del 20,00% sull'elenco prezzi delle prestazioni a base d'offerta;

- il valore complessivo – triennale - presunto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è pari a €. 45.011,48 (incluse spese forfettarie pari al 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, e C.P.A. come per legge, esclusa I.V.A. di legge), comprensivo del valore della proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023; detto importo deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna; l'Amministrazione, pertanto, non si impegna a garantire un numero minimo di servizi da eseguire, né un importo minimo da corrispondere all'appaltatore e nel caso di proroga del contratto, per i previsti 6 mesi, il ribasso unico offerto sulle singole voci dell'elenco prezzi verrà applicato anche alla proroga contrattuale;

- il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, conformemente a quanto previsto dall'art. ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- la spesa necessaria al finanziamento dell'intervento in argomento, trova copertura al capitolo n. 101110318, "*prestazioni professionali per vertenze legali*", del Bilancio dell'Ente e verrà impegnata all'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro, e sarà finanziata con mezzi di bilancio;

- poiché l'appalto verrà affidato mediante accordo quadro, infatti, non si realizza un affidamento come le altre procedure, ma «il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi»; conseguentemente, come specificato dalla Deliberazione n. 77/2018 del 22 maggio 2018, della sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti, l'accordo quadro non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile non richiede, pertanto, l'adozione dell'impegno di spesa;

Considerato, altresì, che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di procedere all'affidamento ed alla stipula del contratto di Accordo Quadro con lo Studio Legale sopracitato;

Dato atto che il Rup è il sottoscritto, Avv. Andrea Romoli Venturi;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale n. 85/2023, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate:

- 1) di approvare la procedura SINTEL (ID184223972);
- 2) di affidare l'Accordo Quadro relativo al servizio in oggetto (CIG B1D98F1240) in favore dello Studio Legale Gattamelata e Associati, con sede legale nel Comune di Roma (RM), alla Via Di Monte Fiore n. 22 (C.F./P.IVA 05513931005– cod. fornitore n. 65695), per lo sconto offerto del 20,00% sull'elenco prezzi delle prestazioni a base d'offerta;
- 3) di dare atto che il valore complessivo – triennale - presunto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è pari a €. 45.011,48 (incluse spese forfettarie pari al 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, e C.P.A. come per legge, esclusa I.V.A. di legge), comprensivo del valore della proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023; detto importo deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna; l'Amministrazione, pertanto, non si impegna a garantire un numero minimo di servizi da eseguire, né un importo minimo da corrispondere all'appaltatore e nel caso di proroga del contratto, per i previsti 6 mesi, il ribasso unico offerto sulle singole voci dell'elenco prezzi verrà applicato anche alla proroga contrattuale;
- 4) di dare atto che il valore dell'Accordo Quadro, come sopra descritto, rappresenta l'importo massimo delle prestazioni esigibili dalla Stazione Appaltante e che l'appaltatore si impegna ad eseguire nel corso della durata dell'Accordo Quadro medesimo, mediante uno o più contatti attuativi, a seguito dei quali sarà possibile impegnare la spesa, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato con il presente provvedimento, che avranno la forma di lettera tenente luogo di contratto, ai sensi dell'art. scambio di lettere, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 che consente la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, come da schema allegato al presente atto;
- 5) a seguito dell'affidamento e la stipula dell'Accordo Quadro non si configura alcun automatico impegno di spesa, in quanto lo stesso è rinviato all'affidamento dei singoli contratti attuativi;
- 6) la spesa di €. 45.011,48=, necessaria al finanziamento dell'Accordo Quadro in argomento, trova copertura al capitolo n. 101110318, "prestazioni professionali per vertenze legali", del Bilancio dell'Ente, verrà impegnata all'atto dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro, e sarà finanziata con mezzi di bilancio;
- 10) di provvedere alla stipula con il precitato Studio Legale regolare Accordo Quadro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, conformemente a quanto previsto dall'art. ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, come da schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 11) di rinviare a successivi appositi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati all'affidamento degli ulteriori eventuali contratti attuativi;
- 12) di procedere alla pubblicazione dell'esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023;
- 13) di dare atto che il Rup è il sottoscritto, Avv. Andrea Romoli Venturi;
- 14) di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione online.

Il Direttore

Avv. Andrea Romoli Venturi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del comma 7° dell'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005*